



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17554/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Nuova disciplina per la protezione della fauna selvatica e dell'attività venatoria in Campania" - Reg. Gen. n. 78

Ad iniziativa del Consigliere De Lucia,
depositata il 6 settembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NUOVA DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DELL’ATTIVITA’ VENATORIA IN CAMPANIA”

**Ad iniziativa del Consigliere Regionale Pasquale De Lucia –
Presidente della VIII Commissione consiliare permanente.**



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO I
Principi Fondamentali

CAPO I
Disposizioni Generali

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto regionale e conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992 n.157 e dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, considera l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza e attua la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. La Regione adotta la presente legge al fine di regolamentare l'attività venatoria con il concorso delle Province.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

(Attuazione della normativa nazionale e comunitaria)

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica e in particolare le Direttive: 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991; 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009; Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003; della legge 4/06/2010 n. 96; della legge 2/12/2005 n. 248; della legge 3 ottobre 2002 n. 221; dell'art. 43 della legge comunitaria; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2003; della legge 1 marzo 2002 n. 39 con i relativi allegati, sono integralmente recepiti ed attuati nei modi e nei termini previsti dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 con relative modifiche ed integrazioni.
2. La presente legge costituisce attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978 n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge del 5 agosto 1981 n. 503.
3. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Le funzioni connesse alla tutela e alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO II

Funzioni amministrative

CAPO II

Ripartizione delle competenze

Art. 3

(Funzioni Amministrative di programmazione)

1. La Regione con la presente legge determina le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dalla Regione e dalle Province nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze.
2. La Regione coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio. A tal fine provvede:
 - a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;
 - b) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle Province;
 - c) alla individuazione degli interessi provinciali e comunali.
3. Per il conseguimento delle finalità istitutive di cui alla legge 157/1992, articolo 10 comma 6, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia e alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata sono esercitate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), a norma delle presenti disposizioni.
4. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza si avvalgono dei pareri dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), e delle sue articolazioni regionali; delle Università campane, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge, e della collaborazione di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.
5. La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, ed in caso di inadempimento o inosservanza delle direttive regionali, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

6. La Giunta regionale, annualmente, provvede al pagamento delle indennità di propria competenza e fornisce alle Province i mezzi per il funzionamento di Comitati e Commissioni a carattere provinciale.

7. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO III

Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio

CAPO III

Programmazione

Art. 4

(Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale)

1. Le Province, nel rispetto degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, nazionale, regionale, sentiti i Comuni e le Comunità montane, predispongono i propri piani faunistico-venatori; ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.), nominato dal Presidente della Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il C.T.F.V.P. è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente o suo delegato che lo presiede;
- b) il presidente della Commissione consiliare provinciale competente o suo delegato;
- c) il dirigente del settore della struttura provinciale competente.
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;
- f) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- g) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- h) un rappresentante della Società Italiana Pro Segugio.

3. Le Province, in particolare:

- formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistica-venatoria provinciale;
- formulano proposte per l'attuazione di Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;
- formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
- formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani;
- rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

4. Il C.T.F.V.P. resta in carica cinque anni, ed è disciplinato da apposito regolamento predisposto dalla Giunta provinciale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

5. Il regolamento di cui al comma 4. del presente articolo disciplina anche eventuali indennità e/o rimborsi a favore dei Componenti del C.T.F.V.P..

6. I piani faunistico-venatori contengono:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione, nonché, nelle zone di ripopolamento e di cattura;
- b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica;

7. Il Piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge n.157/1992;

8. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i piani previsti dal presente articolo entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali a norma dall'art. 3 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione, si avvale della consulenza della Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (C.T.F.V.R.), ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 157/1992, art. 10.

2. Il C.T.F.V.R. è istituito con Delibera di Giunta regionale, previa intesa con la Commissione consiliare competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; ha compiti di coordinamento dei piani provinciali sulla base dei criteri per i quali l'I.S.P.R.A. garantisce la omogeneità e la congruenza; è convocato almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente. E' così composto:

- a) l'assessore regionale competente o da suo delegato, che lo presiede;
- b) il presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato;
- c) il dirigente del settore della Giunta regionale competente o suo delegato.
- d) gli assessori provinciali competenti in materia;
- e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157/1992, esistente nella Regione;
- f) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.);
- h) un esperto per la zona faunistica designato dal Presidente della Commissione consiliare competente;
- i) un rappresentante per ogni Ambito Territoriale di Caccia istituito in regione;
- l) un rappresentante delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali concernono:

- a) l'individuazione delle destinazioni delle aree sulle quali non è stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura;
- b) l'istituzione delle oasi di protezione, nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'I.S.P.R.A. con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse zone.

4. In sede di attuazione della legge n. 157/1992, il piano faunistico-venatorio regionale è approvato entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e, in ogni caso, entro il termine stabilito dal decreto ministeriale del 12 agosto 1992.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

5. Il C.T.F.V.R. resta in carica per cinque anni, ed è disciplinato da apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale con il parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente.

6. Il regolamento di cui al comma 5. del presente articolo disciplina anche eventuali indennità e/o rimborsi a favore dei Componenti del C.T.F.V.R.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Organizzazione gestionale della caccia programmata)

1. La Giunta regionale su parere della Commissione consiliare competente, sentito il C.T.F.V.R., sentite le Province interessate e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, e delle tradizioni locali, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori.
2. Gli ambiti territoriali di caccia, esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata.
3. La Giunta regionale, se ravvisa la necessità, provvede con apposita deliberazione, previa intesa con gli Enti interessati e previo parere della Commissione consiliare competente, all'individuazione di ambiti interessanti due o più province contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi della legge n.157/1992, art 14 comma 2.
4. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi Comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della programmazione delle attività faunistico-venatorie previste dalla legge 157/1992 e definite dal piano faunistico venatorio regionale.
5. Le modalità di prima costituzione del Comitato di Gestione, la durata in carica dei suoi componenti, e le norme relative alla loro elezione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
6. I componenti dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia, sono nominati con delibera di Giunta regionale, su proposta delle competenti Giunte provinciali, d'intesa con la Commissione consiliare regionale competente.
7. Il regolamento regionale previsto dal comma 5, determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ambito territoriale di caccia che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge. n. 157/1992, art. 14 comma 3.
8. Ogni cacciatore, previa domanda all'Amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ha diritto all'accesso in ambito territoriale di caccia e può avere accesso ad altri ambiti anche fuori Regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle aree interessate dai Parchi nazionali e regionali hanno priorità d'iscrizione negli A.T.C. comprendenti le aree contigue a detti Parchi.

20
PDL



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

9. Gli Organi di gestione degli A.T.C. hanno sede presso le competenti Amministrazioni provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Le Province assicurano anche il supporto tecnico ed amministrativo.

10. La Giunta Regionale, in caso di comprovata inefficienza o inerzia degli organi di gestione degli A.T.C., nomina un Commissario che, coadiuvato dall'ufficio caccia dell' Amministrazione provinciale, sostituisce l'organo inadempiente, acquisisce nuove designazioni e propone alla Giunta provinciale la nomina di un nuovo organismo di gestione restando in carica fino al suo insediamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Compiti dei comitati di gestione degli A.T.C.)

1. I comitati di gestione degli A.T.C. sono strutture associative di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del Codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.

2. Sono organi direttivi del A.T.C.:

- a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale previa intesa con la Commissione consiliare regionale competente;
- b) il Comitato di Gestione, nominato dalle Province con apposito regolamento. Tale Comitato di Gestione può eleggere nel suo seno un Comitato Esecutivo.

3. Nel rispetto del regolamento regionale e su domanda dei cacciatori, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. delibera in ordine all'accesso all'ambito di competenza, ed entro quattro mesi dal suo insediamento, approva il proprio piano programmatico nel quale devono essere comunque previsti:

- a) il piano di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria, con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;
- b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamenti, da gestire in forma di azienda agricola, della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà ;
- c) le condizioni perché venga garantita una sufficiente consistenza di base di fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

4. Il Comitato di Gestione, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale del territorio anche mediante lanci di selvaggina da ripopolamento;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/ 88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione e rotazione delle colture;
- e) la ricostituzione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed alla nidificazione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

5. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. provvede ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria da segnalare alla Amministrazione provinciale ai fini della erogazione di contributi per il risarcimento del danno nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad evitare i danni predetti. Per la verifica dei danni il Comitato può richiedere specifici accertamenti agli uffici agricoli e forestali della Regione, della Provincia e delle Comunità montane presenti sul territorio.

6. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, è approvato dal Comitato il bilancio preventivo dell'A.T.C. Esso è inviato, per le opportune verifiche, alla Provincia corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

7. Ogni A.T.C. trasmette per l'approvazione alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

8. I cacciatori residenti in Campania possono effettuare giornate di caccia, secondo il principio del diritto di accesso alla mobilità venatoria, in A.T.C. confinanti. Il numero di tali giornate non può essere superiore a 20.

9. I Comitati di Gestione, per particolari compiti che richiedono competenze specialistiche, possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei Dipartimenti di Zoologia, di Agraria e di Scienze Naturali delle Università, nonché dell'Istituto zooprofilattico di Portici.

10. È facoltà dei Comitati di Gestione ammettere, nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale, con delibera motivata che dà atto dell'avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti, ai sensi della legge 157/1992, art. 14 comma 8.

11. L'ammissione dei cacciatori è deliberata dal Comitato di Gestione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nella Provincia in cui ricade l'A.T.C.;
- b) provenienza da comprensori con indice di densità venatoria superiore a quello medio regionale;
- c) data di presentazione della domanda.

12. I Comitati di Gestione degli A.T.C. promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica relativamente al territorio di loro competenza; a tal fine predispongono programmi di intervento adeguati, nonché di indagini ed azioni inerenti:



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- le presenze faunistiche e i prelievi venatori;
- i censimenti faunistici;
- la tutela della fauna selvatica;

- l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- la difesa delle colture;
- la promozione di eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

13. I Comitati di Gestione provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza, in relazione al perseguimento degli scopi previsti della legge 157/1992 art. 14, comma 11.

14. I Comitati provvedono all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché, all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei medesimi danni.

15. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

16. Con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato dalla Giunta regionale previa intesa con la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri sull'ordine di precedenza da tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Funzione delle Province nella gestione degli A.T.C.)

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e, in materia di caccia nei limiti previsti dalla presente legge.
2. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province:
 - a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i comitati di gestione;
 - b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la stagione venatoria;
 - c) determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media giornaliera ricavato sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente in conformità all'indice previsto;
 - d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di Gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania; le suddette quote vanno versate su apposito conto corrente presso l'Amministrazione provinciale competente e da quest'ultima accreditate ai singoli ATC su apposito conto presso lo stesso tesoriere della Amministrazione provinciale sul quale il Presidente dell' A.T.C. disporrà pagamenti dovuti per le finalità istituzionali degli A.T.C..



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9
(Divieto di Uccellazione)

1. A norma della legge 157/1992, articolo 3, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Sono fatte salve le forme di cattura previste e regolamentate dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO IV

Cattura e abbattimenti autorizzati

CAPO IV

Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 10

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica; sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio; sono istituite per una durata di cinque anni e sono rinnovabili per uguale periodo.
2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
 - a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
 - b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
 - c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
 - d) favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;
 - e) l'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.
4. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare gli Istituti Scientifici delle Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, i Musei di storia naturale, ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
5. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare l'attività di cattura temporanea solo a soggetti titolari di specifica autorizzazione e dopo il superamento del relativo esame finale presso le strutture autorizzate.
6. Le attività di cui ai commi 4 e 5 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. La Giunta regionale può, con provvedimento motivato, autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento.

Per la gestione di impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono di personale qualificato. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 157/1992, articolo 4 comma 4.

8. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5 applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle stesse Province; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico; gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

9. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati dalla legge 157/1992, articolo 5 comma 2

10. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla stessa Provincia.

11. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

12. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie ai centri di raccolta Provinciali, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ai relativi adempimenti del caso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11

(Centri di recupero e di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà)

1. La Giunta Regionale, sentito l'istituto Nazionale (I.S.P.R.A.), autorizza l'istituzione di Centri di recupero e di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica ferita.
2. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.
3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il Centro provinciale di recupero e di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà, con i seguenti compiti:
 - a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;
 - b) disponibilità di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, certificata da altri centri autorizzati già operanti;
 - c) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale.
4. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei Centri, nonché la dotazione organica dei Centri è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna Provincia, e la Giunta regionale con propria delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versarsi annualmente all'inizio della stagione venatoria, solo dopo dettagliate relazioni sulle attività svolte dai rispettivi Centri provinciali.
5. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei Centri ad organismi pubblici e privati terzi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12
(Centri Sperimentali)

1. La Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, Centri Faunistici Sperimentali, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 13

(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. L'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso è rilasciata a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso dalla Provincia competente alla consegna del tesserino. Ha una validità minima di cinque anni, salvo revoca, e la richiesta deve presentarsi entro il 30 aprile corredata da una planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, con il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato.
2. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.
3. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al D.Lgs. 23 giugno 1991 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
 - b) residenti nella Provincia;
 - c) residenti nella Regione;
 - d) altri che ne abbiano fatto richiesta.
5. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia e costruiti con adeguati materiali, nonché le zattere, le imbarcazioni stabilmente ancorate a paludi, a laghi o fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Gli appostamenti fissi da caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.
6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al 3 comma dell'art.5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il numero degli appostamenti autorizzati non potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3.000 ha di superficie provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000 metri dalla battigia del mare né avere superficie inferiore a 10.000 mq.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, comma 5 art.12 legge 11 febbraio 1992 n. 157, è consentito ai soggetti autorizzati il vagare o soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 200 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita con l'uso del cane da riporto. Inoltre, non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 400 metri dai confini di parchi e riserve naturali e la distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a 500 metri.

8. Gli appostamenti che non comportano modificazione del sito e sono destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei.

9. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 14

(Allevamento, detenzione e uso dei richiami)

1. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.
2. La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.
3. Su tutta la Regione Campania è vietata la vendita di uccelli di cattura.
4. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia competente del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della A.S.L. competente e del relativo anellino.
6. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
7. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone, sono disciplinate da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15
(Tassidermia ed imbalsamazione)

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che ai fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esercizio dell'attività di imbalsamazione è svolto senza fine di lucro dagli amatori.
2. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione, le Amministrazioni provinciali istituiscono un registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie protette.
3. I possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protetta imbalsamata, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare alle Amministrazioni provinciali competenti un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsamazione. Le Amministrazioni provinciali a mezzo di proprio personale procedono alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.
4. E' a tutti vietata la detenzione, il commercio, la preparazione di uccelli e mammiferi trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili.
5. L'autorizzazione è sospesa da tre a sei mesi nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 30 della legge n. 157/1992. Il Presidente della provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza.
6. I possessori di selvaggina abbattuta che intendano preparare tali animali con trattamento tassidermico, entro due giorni dall'uccisione dell'esemplare, devono richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente. Essa può essere concessa solo nel periodo che intercorre tra la data di apertura e quella di chiusura della stagione venatoria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16

(Pianificazione faunistico-venatoria provinciale)

1. Le Province, previo parere dei comitati tecnici e sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento e l'allenamento di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c) d), e);
- g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
- i) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché, iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- l) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 17

(Pianificazione faunistico-venatoria regionale)

1. Una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale compresa tra il 20% ed il 30% è destinata a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale.
3. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.
4. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota massima del 15% all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia; la quota del 15% di territorio da destinare a gestione privata va sottratta alla gestione programmata man mano che vengono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell'attività.
5. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio.
6. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:
 - a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
 - b) l'indice di densità venatoria minima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
 - c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
 - d) i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi;
 - e) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano.

8. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

9. La Giunta regionale, sulla base anche dei criteri forniti dai Ministeri competenti ai sensi del comma 11 art. 10 legge 11 febbraio 1992 n. 157, attua il coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché, in caso di inadempienza, esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 10 dello stesso art. 10 legge 11 febbraio 1992 n. 157, e sentito il CTFVR di cui al precedente articolo 4, propone al Consiglio regionale il Piano Faunistico Regionale; La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, di centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO V
Organi di tutela

CAPO V
Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

Art. 18
(Oasi di protezione)

1. Le Province in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, sentito il C.T.F.V.P., istituiscono le Oasi di protezione.
2. Sono Oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.
3. Le Oasi di protezione sono gestite dalle Province che, mediante convenzione, possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole; le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi; nel caso in cui le oasi ricadono in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la Comunità montana e/o i Comuni interessati.
4. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi di protezione, che ha validità di cinque anni, deve essere assunto nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.
5. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province sono delegate a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
6. La deliberazione che determina i confini delle strutture deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati; avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori dei fondi, entro 60 giorni dalla notifica, possono produrre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali; qualora le opposizioni riguardino almeno il 40% del territorio da vincolare, la struttura non può essere istituita.
7. Le strutture anzidette possono essere revocate dalla Giunta regionale, sentito il C.T.F.V.R., qualora vengano meno i motivi che ne determinarono l'istituzione.
8. Il territorio adibito ad Oasi di protezione è delimitato dalle Province con tabelle indicanti il divieto di caccia, nonché, i confini naturali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 19

(Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)

1. I Centri pubblici di produzione della selvaggina possono essere regionali, provinciali e comprensoriali, la cui istituzione è demandata alla Regione che vi provvede con delibera di Giunta.
2. I Centri pubblici sono finalizzati alla ricostruzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.
3. La Regione può istituire Centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali o comunali o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario; la gestione dei medesimi è affidata al Settore tecnico amministrativo provinciale delle foreste competenti d'intesa con il Settore foreste caccia e pesca; i relativi programmi d'intervento vengono approvati e finanziati dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale.
4. I Centri provinciali hanno gli stessi scopi di quelli regionali, sono gestiti direttamente dalle province che attuano i programmi di gestione sentito il proprio C.T.F.V.P..
5. I Comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di Centri pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale; detti centri hanno le stesse finalità dei centri regionali o provinciali ed il programma di gestione deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.
6. Il prodotto dei Centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato di norma ai ripopolamenti invernali; l'eventuale eccedenza di produzione ed i capi ottenuti in produzione intensiva possono essere venduti ad Enti o privati, a prezzo di mercato, per scopo alimentare o per la caccia di selezione a pagamento da disciplinare con apposito provvedimento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 20
(Allevamenti privati)

1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:
 - a) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento o alimentare.
 - b) centri privati di produzione della selvaggina a scopo di ripopolamento di tipo intensivo.
 - c) centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale, ornamentale.
2. I Centri sono autorizzati, nel rispetto della normativa veterinaria, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il C.T.F.V.R., previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'I.S.P.R.A.; i Centri sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale ed il mancato pagamento comporta la revoca della concessione.
3. Per i Centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale, ornamentale, l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore Regionale competente a persona nominativamente indicata; la stessa, è revocata qualora si contravvenga alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
4. Per i Centri privati di allevamento a scopo alimentare e amatoriale a carattere industriale, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previa presentazione da parte dell'interessato, al Settore caccia, di istanza corredata della seguente documentazione:
 - titolo di possesso del fondo da utilizzare per l'allevamento con allegato estratto di mappa;
 - dettagliata relazione tecnica-economica
 - grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall'ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo
 - licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano.
5. L'autorizzazione è soggetta a tassa di concessione regionale.
6. La Giunta regionale, con atto deliberativo, autorizza gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale ed amatoriale; le autorizzazioni sono rilasciate dal Presidente dell'amministrazione provinciale competente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. L'allevatore è tenuto a denunciare alla Provincia entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre, tenuto a compilare un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell'allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all'Amministrazione Provinciale; in occasione della prima denuncia, gli allevatori, sono tenuti ad indicare i numeri degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data dell'entrata in vigore della presente legge; la mancata osservanza delle presenti norme comporta sanzioni.

8. Ai titolari dei Centri possono essere concessi contributi fino al 30% per l'acquisto di riproduttori, attrezzature e per la realizzazione dell'impianto; all'approvazione dei progetti ed alla concessione dei contributi provvede la Giunta regionale con Decreto del Presidente della Giunta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 21

(Zone di addestramento cani e campi di gare)

1. Le Province, su richiesta delle associazioni venatorie e cinofili ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati istituiscono, su terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento o all'allenamento dei cani da caccia che non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari.

2. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; la concessione o revoca è effettuata dalla Giunta provinciale; alla domanda di concessione è allegata una planimetria dei terreni e l'assenso dei proprietari; alle zone deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e di obblighi e può essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero; nelle predette zone l'addestramento e le gare dei cani sono vietati dal 1 maggio al 31 luglio. Nel decreto di concessione sono indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente sono immessi nella struttura a cura del concessionario.

3. Le zone per l'addestramento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento, sono istituite in località distanti almeno 150 metri dai centri abitati e da importanti vie di comunicazione e 500 metri dalle strutture faunistiche; inoltre:

- a) tali zone sono appositamente tabellate;
- b) in ciascuna Provincia il numero delle zone è pari a una per ogni Associazione venatoria e cinefila aumentato di una unità per ogni duemila tesserati;
- c) l'esercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
- d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale;
- e) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca immediata della concessione.

4. Le Province possono autorizzare nei territori previsti dalla presente legge le rappresentanze provinciali dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana ad effettuare prove attitudinali sui selvatici di allevamento previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati.

5. Le Province possono autorizzare le Associazioni venatorie e cinofili ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita, purché recintati con rete metallica di maglia non superiore a cm 4x4 e di altezza non inferiore a m 1,5.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO VI
Prelievo venatorio

CAPO VI
Esercizio del prelievo venatorio, divieti e risarcimento danni

Art. 22
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus menila*), allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), minilepre (*Silvilagus floridamus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e lepre comune (*Lepus europeus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas stepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), combattente (*Philomachus pugnax*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), cornacchia nera (*Corvus corone*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*) e volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris gaeca*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e mufloné (*Ovis musimon*);

d) specie cacciabili di 1 ottobre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. La Giunta Regionale, con l'emanazione del calendario venatorio di cui all'articolo 23, può prevedere l'esclusione di alcune specie qualora se ne ravvisi la necessità.

3. I termini sono modificati in sede di emanazione del calendario venatorio per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. La Giunta Regionale autorizza le modifiche, sentito l'I.S.P.R.A.. Gli stessi termini restano comunque compresi tra il 1 settembre ed il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione dei piani faunistici venatori.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 23
(Calendario Venatorio Regionale)

1. La Giunta Regionale, sentito l'I.S.P.R.A. ed il C.T.F.V.R., entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dalla presente legge, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia; in particolare individua: le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nella presente legge, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie.
2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3. La Giunta Regionale può consentire la libera scelta del cacciatore con esclusione del martedì e del venerdì, nei quali giorni l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso; la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; la Giunta Regionale, nell'emanazione del calendario venatorio, definisce l'ora legale dell'inizio e della fine della caccia.
3. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
4. L'addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per 45 giorni, nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia ad esclusione del martedì e venerdì.
5. La Giunta Regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'I.S.P.R.A. e tenuto conto delle consuetudini locali, può, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 24
(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole; per poter esercitare l'attività venatoria nella Regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 25, ed il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.
4. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di cinquecentomila euro per ogni sinistro, di cui duecentocinquantamila euro per ogni persona danneggiata e di duecentocinquantamila euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di cinquantamila euro per morte o invalidità permanente; in caso di sinistro, colui che ha subito il danno, può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Regione campania e distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe, previa consegna della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale. La tassa è dovuta anche dai residenti nei Parchi Nazionali e Regionali.
6. Nei Comuni capoluogo di provincia il tesserino è distribuito dalle Amministrazioni provinciali a mezzo dei propri uffici.
7. Il tesserino contiene le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, le norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria; per l'esercizio dell'attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni menzionate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 25

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico fisso a contenere nel serbatoio non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di facile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione provvedere ad emanare le norme di regolamentazione per la detenzione l'uso e l'addestramento dei falchi quali mezzi di caccia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 26

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale in ciascun capoluogo di Provincia.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni delle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.
5. L'attestato di abilitazione è concesso, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al precedente comma 4, dal Presidente dell'Amministrazione provinciale.
6. Le Commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente ed hanno sede presso ogni Amministrazione provinciale; sono composte da:
 - a) un dipendente regionale con qualifica almeno di funzionario, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale al ramo e scelto nell'ambito del personale dell'Area Generale di coordinamento competente;
 - b) da sette componenti effettivi e cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al punto 4, designati dall'Assessore regionale competente per la caccia; detto Assessore per acquisire i nominativi da designare, richiede alle Associazioni presenti nel C.T.F.V.R., la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia; l'esperto in Zoologia applicata alla caccia dovrà essere laureato in biologia o scienze naturali e, l'esperto in pronto soccorso, laureato in medicina.
 - c) dal responsabile del Settore caccia dell'Amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

37



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. I componenti delle Commissioni durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o, comunque di vacanza di posto, il sostituto nominato con decreto dell'Assessore regionale alla caccia, dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.
8. Il rinnovo delle Commissioni con le modalità indicate nei commi 6 e 7 è disciplinato dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
9. Ai membri della Commissione spetta un compenso per ogni giornata di esame pari a cinque ore di lavoro straordinario del dipendente regionale con qualifica di funzionario con maggiore anzianità di servizio oltre le spese di viaggio per i non residenti nel capoluogo di Provincia.
10. La Commissione è validamente insediata dal Presidente, o da suo delegato, e da almeno cinque componenti; il Presidente, per particolari motivi connessi al numero delle domande giacenti, può convocare la Commissione in sezioni distinte utilizzando a tale scopo i membri supplenti; in questo caso il Presidente della sezione aggiunta sarà il componente effettivo più anziano mentre il Segretario sarà un dipendente dell'ufficio caccia della Provincia nominato dal Presidente dell'Amministrazione stessa con proprio decreto.
11. Per ciascuna seduta il numero dei candidati non può essere inferiore a 20 né superiore a 30; la Commissione e l'eventuale sezione aggiunta non possono tenere più di due sedute di esami per settimana.
12. La Giunta regionale, per particolari e documentate esigenze, a richiesta del Presidente dell'Amministrazione provinciale, può concedere deroghe alle limitazioni di cui al punto 11).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 27

(Controllo della fauna selvatica)

1. La Giunta Regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica.
2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia; tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.S.P.R.A.; qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento; tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province; le guardie venatorie possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle Associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11 -comma 4- e 22 - comma 6- della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvaticate di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 28

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. E' vietato introdurre nel territorio della Regione Campania fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole rilasciata previo parere dell' I.S.P.R.A..
2. L'introduzione di selvaggina dall'estero è comunque regolamentata dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 29

(Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione)

1. E' vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante e l'addestramento dei cani sui terreni in attualità di coltivazione, quali: i giardini, i vivai, le colture floreali, gli orti, i terreni con coltivazioni erbacee da seme, le colture cerealicole ed in particolare quelle a soia, a riso e a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto, le colture foraggere, le colture industriali, le sarchiate, dal momento della semina o del trapianto alla raccolta del prodotto, i prati artificiali e naturali nel periodo immediatamente precedente la falciatura, i terreni oggetto di rimboschimenti, i frutteti, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, privi di colture intercalari.
2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione campania, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
3. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono delimitare con apposite tabelle, esenti da tasse, secondo le modalità previste dalla legge, gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia; le tabelle saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione provinciale su richiesta, in carta legale, contenente gli estremi catastali e la coltura in atto sui terreni delimitati e i proprietari o conduttori dei terreni hanno l'obbligo della rimozione delle stesse dopo il raccolto.
4. La delimitazione va comunicata preventivamente all'Amministrazione provinciale competente per territorio.
5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati alle componenti Amministrazioni provinciali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi precedenti entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 30

(Divieti)

1. Oltre quanto previsto agli artt. 3 e 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sempre vietato:
- a) usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;
 - b) causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;
 - c) l'addestramento e allevamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non comprese da quelle previste da disposizioni delle Amministrazioni provinciali;
 - d) introdurre cani da caccia nelle Oasi di protezione;
 - e) la caccia a distanza inferiore a 1000 metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di 150 metri di distanza da zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani;
 - f) la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre; deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato; in caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo;
 - g) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati;
 - h) usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all'art.21, comma 1, lett.r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - i) detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
 - l) cacciare nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio;
 - m) cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 31

(Risarcimento danni alle produzioni agricole)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta riparte tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro- silvo pastorale di ciascuna.
2. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1, provvede la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo; lo stanziamento è formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale e per il 50% da fondi propri della Regione.
3. In ciascuna Provincia è costituito dalla Giunta provinciale un Comitato composto dall'Assessore provinciale delegato alla materia che lo Presiede; tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle organizzazioni di appartenenza; da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'Agricoltura; da un funzionario del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'Assessore regionale delegato; da un dipendente dell'Ufficio caccia della Amministrazione provinciale con funzione di segretario, designato dall'Assessore provinciale delegato.
4. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare il danno, entro cinque giorni dall'evento, all'Ufficio caccia della Provincia il quale entro i successivi trenta giorni procederà agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La denuncia del danno deve essere corredata da idonea documentazione che certifichi anche l'importo del danno subito.
5. Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte del Comitato di cui al comma 3, la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato o meno.
6. A fine esercizio finanziario e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la Provincia provvede al risarcimento del danno accertato nella misura del 100% dell'ammontare o, compatibilmente con la disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione, in percentuale inferiore in proporzione all'ammontare complessivo dei danni denunciati nell'anno.
7. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province.
8. Il risarcimento dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fanno carico ai rispettivi concessionari; il risarcimento dei danni provocati negli A.T.C. sono accertati e risarciti dagli Organi di Gestione degli stessi. La Provincia, obbligatoriamente informata per conoscenza, può disporre accertamenti a mezzo dei propri uffici tecnici.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO VII
Vigilanza venatoria

CAPO VII
Sanzioni penali ed amministrative

Art. 32
(Aziende faunistico - venatorie e aziende agri - turistico - venatorie)

1. La Giunta Regionale della Campania, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), autorizza con decreto del Presidente o dell'Assessore delegato, entro i termini del 12 per cento del proprio territorio agro - silvo - pastorale, l'istituzione di:

- a) aziende faunistico - venatorie;
- b) aziende agri - turistico - venatorie.

2. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale; queste hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agri - turistico - venatorie sono costituite ai fini di impresa agricola e sono soggette a tassa di concessione regionale; in tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi.

4. Le aziende agri - turistico - venatorie devono:

- a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato Regolamento CEE n. 1094/ 88.

5. Le aziende agri - turistico - venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

6. L'esercizio dell' attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 del presente articolo è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

7 La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione e le sanzioni stabilite dalla presente legge.

8 La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per il proseguimento dell'attività o la trasformazione delle Aziende faunistiche esistenti nonché l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie e di aziende agri - turistico - venatorie sempre nel rispetto del limite del 12% del territorio agro - silvo - pastorale regionale.

9. Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle Aziende di cui al presente articolo sono previste dal Decreto Legislativo 22 giugno 1991 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni; la restante superficie del 3% è destinata alla istituzione di strutture previste nella presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 33
(Associazioni Venatorie)

1. Le Associazioni venatorie sono libere e sono quelle previste dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente, provvedono:
 - a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
 - b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;
 - c) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato, delle Regioni, e con gli Enti da esse delegati;
 - d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
 - e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;
 - f) a proporre alle Autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
 - g) a curare l'aggiornamento professionale delle predette guardie;
 - h) ad emanare sanzioni disciplinari nei confronti di loro iscritti che si sono resi responsabili di violazioni della presente legge.
3. La Regione e le Amministrazioni provinciali possono affidare, a mezzo di apposite convenzioni, alle Associazioni venatorie ed alle Associazioni protezionistiche riconosciute, i compiti di vigilanza in strutture faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.
4. Alla stipula delle convenzioni sono invitati tutti gli Enti o Associazioni e gli incarichi saranno attribuiti a condizioni paritetiche, purché, sia garantita l'efficienza e la capacità .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 34
(Vigilanza Venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che vi provvedono:

a) a mezzo dei propri agenti; a tali agenti è riconosciuta ai sensi della legislazione vigente la qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonché armi con proiettile a narcotico; le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5 comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; gli agenti di vigilanza dipendenti dalla Regione Campania svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti dagli Enti delegati;

b) a mezzo delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio - decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata agli ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a Cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame; la Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste; lo svolgimento e le materie degli esami è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni; alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. La Regione e le Amministrazioni provinciali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie; i corsi possono anche essere organizzati dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

7. Le Amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, fornendo ogni tipo di assistenza e consulenza.
8. La Giunta regionale, può concedere ad Enti ed Associazioni venatorie, ad Enti ed Associazioni protezionistiche contributi fino al 50% della spesa per corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza.
9. La Commissione regionale di cui al comma 4 è costituita da:
- a) l' Assessore regionale alla caccia, o suo delegato che la Presiede;
 - b) da 2 dipendenti regionali, di categoria non inferiore a funzionario, dell'A.G.C. Sviluppo attività settore primario, di cui uno del servizio caccia e pesca, designati dall' Assessore competente;
 - c) un dipendente regionale, con funzione di segretario, designato dall'Assessore regionale competente per la Caccia.
 - d) un esperto in discipline naturalistiche designato dal Dipartimento di zoologia dell'Università Federico II di Napoli;
 - e) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Giunta regionale;
 - f) un componente in rappresentanza delle Associazioni venatorie designato dal C.T.F.V.R.;
 - g) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole designato dal C.T.F.V.R.;
 - h) un rappresentante delle Associazioni protezionistiche designato dal C.T.F.V.R.;
10. La Commissione regionale, di cui al comma 9 è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle designazioni.
11. La Commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.
12. La Commissione si riunisce presso l'Assessorato all'agricoltura ogni qualvolta vi siano almeno dodici richieste di esame; la domanda di partecipazione all'esame è inoltrata dall'Associazione cui l'aspirante agente appartiene al settore regionale foreste caccia e pesca.
13. I Cittadini in possesso, a norma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell' attestato di idoneità di cui al comma 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 35

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati; in caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l) e m), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati; in tutti i casi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente; ove ciò non sia possibile ne notificano copia al contravventore entro novanta giorni.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'Amministrazione provinciale competente la quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta, ovvero qualora non risulti liberabile, la consegnano ad un Centro di recupero per la Fauna Selvatica che provvede alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori; nel caso di fauna morta l'Amministrazione provinciale provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato a ciascuna Provincia.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunce, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'Ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti; gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, qualora accertino infrazioni che prevedano il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, danno immediata comunicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata che provvederà al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell' articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e darà comunicazione dell' avvenuto sequestro all'Amministrazione provinciale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

6. Gli agenti venatori volontari di cui all'art. 35, comma 1 lett. b, esercitano le funzioni proprie della categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli Enti od Associazioni di cui fanno parte od in virtù di convenzioni stipulate con le Province.
7. Gli agenti venatori dipendenti dagli Enti delegati che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della stessa legge.
8. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, provvedono al sequestro della fauna selvatica e procedono così come previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. Gli agenti di polizia giudiziaria, a norma della legislazione statale vigente, nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, provvedono a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato.
10. Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria devono immediatamente essere trasmessi all'Ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti, e all'Amministrazione provinciale.
11. Le Amministrazioni provinciali provvedono a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle Amministrazioni di residenza del contravventore.
12. Le Amministrazioni provinciali devono impiantare un apposito schedario dei trasgressori della presente legge contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo; tale schedario potrà essere visionato anche dagli agenti che hanno proceduto alla verbalizzazione dei trasgressori.
13. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza sull'applicazione della presente legge cureranno la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degradazione ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 36
(Agenti dipendenti degli Enti locali)

1. Fermo restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli agenti dipendenti degli Enti locali cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano senza licenza le armi cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge anche fuori dell'orario di servizio.

~~43~~



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 37
(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge n. 157/1992 con relative modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 30 della stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 38
(Sanzioni amministrative)

1. Oltre le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le violazioni alla presente legge regionale si applicano le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;
- b) sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 per chi costruisce appostamenti fissi di caccia in violazione dell' articolo 13; l' appostamento deve essere rimosso entro 2 giorni; scaduto tale termine, gli agenti verbalizzanti procederanno al ripristino dei luoghi; le spese del ripristino saranno a carico del contravventore in solido con il proprietario del terreno ove è posto l'appostamento;
- c) sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 e revoca dell' autorizzazione per chi viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 14, se il fatto non costituisce reato.
- d) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 lettere e), f), g), v), e z);
- e) sanzione amministrativa di euro 25,00 per ciascun capo abbattuto in violazione dell' art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 se non diversamente sanzionato;
- f) sanzione amministrative da euro 25,00 a euro 150,00 per chi viola le disposizioni di cui allo art. 13 -comma 3 - della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- g) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi viola le disposizioni della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Per le violazioni al presente articolo, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono in ogni caso al sequestro della fauna selvatica.

3. Per le violazioni dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, alle lettere u), v) e z), gli agenti di vigilanza procedono al sequestro delle trappole, delle reti e di tutto il materiale utilizzato per l' uccellazione.

4. In tutti i casi di cui all'articolo 22 comma 1, ed all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, lettere a), b), g), si procede al ritiro ed alla sospensione dell'apposito tesserino regionale, fino al termine dell' annata venatoria.

5. Gli agenti verbalizzanti procedono all'immediato ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dal precedente comma e lo consegnano all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
7. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
8. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
9. I proventi delle sanzioni spettano alle Amministrazioni provinciali le quali utilizzano tali somme per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di caccia e per concessione di contributi agli agenti delle Associazioni venatorie riconosciute.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 39

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 38 della presente legge nei confronti di chi riporta la sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, l'autorità amministrativa dispone:
 - a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 38, e limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale;
 - b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 38, nell'ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale;
 - c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 38, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale;
 - d) la chiusura dell'esercizio commerciale o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 38; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal Questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei sessanta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate al Questore, il quale, può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia, laddove la violazione sia nuovamente commessa. Se la violazione è ulteriormente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di due anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia è adottato dal Questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al Questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 40

(Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni)

1. Alle infrazioni amministrative previste dall'articolo 39 della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni provvede direttamente l'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Per la definizione di infrazioni per le quali sono stati prodotti scritti difensivi la Provincia si avvale di un' apposita Commissione nominata dal Presidente dell' Amministrazione provinciale e così costituita:

- a) l'Assessore provinciale alla caccia che la presiede;
- b) il responsabile del Servizio Caccia dell' Amministrazione Provinciale;
- c) un dipendente regionale dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario designato dall' Assessore competente;
- d) un dipendente dell' Amministrazione Provinciale con funzioni di segretario
- e) un rappresentante delle Associazioni venatorie, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole ed un rappresentante delle Associazioni protezionistiche designati dal C.T.F.V.P. della Caccia, scelti annualmente ed alternativamente tra i componenti di cui all'art. 5 comma 2 della presente legge;

2. Fino all'insediamento della nuova Commissione continua ad operare la Commissione nominata ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74.

3. L'indiziato della trasgressione e il verbalizzante possono richiedere alla Commissione di essere ascoltati; la Commissione può invitare i verbalizzanti a fornire chiarimenti orali sui fatti trascritti nel verbale e negli scritti difensivi; copia di tali scritti dovranno tempestivamente essere rimessi all'Ente cui appartiene il verbalizzante unitamente all'avviso della fissazione della seduta per la discussione dell'infrazione. Se, entro un anno dalla loro presentazione, gli scritti difensivi non sono esaminati dall'apposita commissione suddetta, s'intendono tacitamente respinti e si provvede a norma del comma 10 del presente articolo.

4. La Commissione in caso di fondatezza del processo verbale applica la sanzione discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, indica i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale tenendo conto della gravità e della tenuità dell' infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalla modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno economico effettivamente cagionato;
- c) dal grado di colpa e dall'intensità del dolo;
- d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di legislazione venatoria.

5. La Commissione applica la sanzione tra il minimo ed il 50 per cento del massimo quando concorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze aggravanti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

6. Quando concorrano solo circostanze aggravanti o queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze attenuanti, la Commissione applica una sanzione non inferiore al 50 per cento del massimo.
7. Quando concorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalenti la Commissione applica la sanzione che avrebbe applicato in assenza delle dette circostanze.
8. In caso di evidente infondatezza dell'accertamento la Commissione, sentiti gli agenti verbalizzanti, propone al Presidente della Provincia l'ordinanza di archiviazione del processo verbale.
9. La Commissione propone al Presidente dell' Amministrazione provinciale di ordinare al contravventore il pagamento della sanzione amministrativa stabilita.
10. Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti non si sono avvalsi della facoltà del versamento liberatorio in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione e che non hanno prodotto all'Amministrazione provinciale scritti difensivi entro il termine di 30 giorni, il Presidente dell' Amministrazione provinciale ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il massimo ed il 50 per cento della sanzione amministrativa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO VIII
Norme finanziarie

CAPO VIII
Utilizzazione dei proventi

Art. 41
(Tassa di Concessione Regionale)

1. Alla Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è dovuta una tassa di concessione regionale prevista dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. La tassa regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale ed è pari a quelle fissate dalla tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta.
5. I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed intensivo, le aziende faunistico -venatorie e le aziende agri - turistico - venatorie sono soggetti a tasse regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 42
(Utilizzazione dei proventi)

1. Le entrate di cui alla presente legge sono utilizzate per gli scopi che la stessa legge si prefigge.
2. La Regione, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:
 - a) “Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico” comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai centri di recupero della fauna selvatica;
 - b) “Fondo per il risarcimento dei danni causati da specie protette o in via di estinzione, da fauna selvatica in strutture faunistiche protette”;
 - c) “Fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate” contributi a proprietari o conduttori per l'utilizzo dei terreni agricoli, contributi spese per corsi di aggiornamento di agenti di vigilanza e guardie giurate volontarie;
 - d) “Spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria ivi comprese le spese di funzionamento di tutte le commissioni e i comitati previsti dalla presente legge”;
 - e) “Fondo da ripartire tra tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Regione”.
3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli sono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO IX

Disposizioni transitorie ed abrogative

CAPO IX

Pubblicazione

Art. 43

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella Legge 11 febbraio 1992, n. 157 con relative modifiche ed integrazioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 44
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale n. 8 del 10 aprile 1996.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 45
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge regionale entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.